

STATUTO ADDA SUB **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE**

Titolo 1.: sede-natura-scopi

ART.1 – SEDE E DURATA

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguente del Codice Civile è costituita, con sede in MORBEGNO, via GANDA 80/C, un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale, che assume la denominazione ADDA SUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. È facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie altrove.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 – NATURA

L'associazione ADDA SUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi e di solidarietà per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. È un'associazione apolitica e apartitica.

ART.3 – SCOPI

L'associazione si propone di:

1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
2. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
3. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
4. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà:
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, per collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
 - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 - esercitare in via veramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo 2.: i soci

ART.4 – SOCI - LORO QUALIFICA

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società, gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5 – AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbalmente, all'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.6 – DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche a mezzo delega, altresì in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
3. a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

ART.7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle delibere assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento del contributo associativo annualmente stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.9 – DIMISSIONI DEI SOCI

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi dell'associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Titolo 3.: patrimonio – esercizio sociale

ART.10 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali ed eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.11 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo 4.: l'assemblea ordinaria

ART.12 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA – POTERI E COMPETENZE

L'assemblea ordinaria è costituita da tutti gli Associati. Non possono partecipare all'assemblea i soci non in regola con il pagamento del contributo associativo. In essa hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

L'assemblea ordinaria:

- approva la relazione sulla gestione e il rendiconto annuale;
- determina il numero dei componenti il consiglio direttivo e procede alla sua elezione;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'associazione riservata alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea stessa.

ART.13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

l'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

ART.14 – VALIDITA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

Le delibere dell'assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Titolo 5.: l'assemblea straordinaria

ART.15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA – POTERI E COMPETENZE

L'assemblea straordinaria è costituita da tutti i Soci effettivi. Non possono partecipare all'assemblea i soci non in regola con il pagamento del contributo associativo. In essa hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. L'assemblea straordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà degli associati aventi diritto di voto presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e l'alienazione del

patrimonio sociale occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- l'alienazione del patrimonio sociale e la nomina dei liquidatori;
- l'integrazione a mezzo elezione parziale del numero dei componenti il consiglio direttivo.

ART.16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata dal consiglio direttivo qualora ne ricorrano le cause o su richiesta di almeno il 30% degli associati aventi diritto di voto. La convocazione deve essere fatta mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza. Nella richiesta deve essere indicato l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

Titolo 6.: il consiglio direttivo

ART.17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati, che non devono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni nell'ambito della stessa disciplina.

I componenti del consiglio restano in carica sino a dimissioni e/o revoca e sono rieleggibili, essi svolgono il loro mandato a titolo esclusivamente gratuito.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.

La convocazione è fatta anche verbalmente almeno 3 giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

ART.18 – POTERI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto su apposito registro il Verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART.19 – INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominandoli fra i primi tre tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

ART.20 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al vice presidente convocare entro trenta giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Titolo 7.: disposizioni finali

ART.21 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri contabili (assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART.22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in esse, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di uguale genere, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n°662

ART.23 – NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e, in caso di affiliazione a federazioni sportive nazionali, vi sarà l'obbligo di conformare lo stesso alle direttive di tali enti.